

**Sentenza: 28 gennaio 2014, n. 13**

**Materia:** produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via incidentale

**Limiti violati:** articoli 3, 41, 77, 97, 117 Cost.

**Ricorrenti:** TAR Campania

**Oggetto:** legge della Regione Campania del 1° luglio 2011, n. 11 (Disposizioni urgenti in materia di impianti eolici)

**Esito:** illegittimità costituzionale della legge della Regione Campania del 1° luglio 2011, n. 11 (Disposizioni urgenti in materia di impianti eolici)

**Estensore:** Francesca Casalotti

Il TAR Campania ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Campania del 1° luglio 2011, n. 11 (Disposizioni urgenti in materia di impianti eolici). Tale legge, composta da soli due articoli e successivamente abrogata, introduceva, all'art. 1, comma 2, l'obbligo di rispettare una distanza minima di 800 metri tra i nuovi impianti eolici e quelli già esistenti o autorizzati, mentre all'art. 2 dichiarava urgente la legge che, di conseguenza, entrava in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Davanti al TAR era stata impugnata la mancanza di autorizzazione per mancanza della suddetta distanza minima tra impianti da parte della Conferenza di servizi che si era pronunciata in merito alla richiesta di un privato di costruzione e di esercizio di un impianto di energia eolica. Peraltro la legge impugnata ha successivamente subito una serie di vicende prive però di rilievo ai fini della pronuncia in esame in quanto la stessa legge costituiva la normativa in vigore al momento dell'adozione del provvedimento impugnato davanti al TAR Campania.

La Corte ai fini dell'esame della questione ricostruisce il quadro normativo di riferimento in materia di produzione di energia eolica. L'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) prevede che la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione (o dalle Province delegate), che convoca apposita Conferenza dei servizi. In attuazione di tale articolo è stato adottato il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, emanato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), ai fini del corretto inserimento degli impianti nel paesaggio. Sempre l'art. 12, al comma 10, riconosce poi alle Regioni un limitato margine di intervento, al solo fine di individuare «aree e siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti», in attuazione delle stesse linee guida.

In particolare, l'allegato 3 delle linee guida prevede poi che l'individuazione delle aree e dei siti non idonei alla realizzazione degli impianti in questione «*deve essere differenziata con specifico riguardo alle diverse fonti rinnovabili e alle diverse taglie di impianto*» e che non può riguardare «*porzioni significative del territorio o zone*

*genericamente soggette a tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, né tradursi nell'identificazione di fasce di rispetto di dimensioni non giustificate da specifiche e motivate esigenze di tutela». Peraltro, il d.lgs. n. 387 del 2003 è stato successivamente modificato dal d.lgs. n. 28 del 2011, senza però che questo abbia inciso sugli articoli richiamati e, in particolare, senza apportare alcuna variazione all'art. 12 e alle collegate linee guida.*

In sintesi, in materia di localizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, alle Regioni è consentito soltanto individuare, caso per caso, «*aree e siti non idonei*», avendo specifico riguardo alle diverse fonti e alle diverse taglie di impianto, in via di eccezione e solo qualora ciò sia necessario per proteggere interessi costituzionalmente rilevanti.

Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, la Corte passa ad esaminare la questione anche con riferimento alla propria giurisprudenza. In particolare, si ricorda che il principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile, derivante dalla normativa europea e recepito dal legislatore nazionale, «*trova attuazione nella generale utilizzabilità di tutti i terreni per l'inserimento di tali impianti, con le eccezioni, stabilite dalle Regioni, ispirate alla tutela di altri interessi costituzionalmente protetti nell'ambito delle materie di competenza delle Regioni stesse. Non appartiene invece alla competenza legislativa della stessa Regione la modifica, anzi il rovesciamento, del principio generale contenuto nell'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003. [...]»* (sentenza n. 224 del 2012). La Corte peraltro in questa materia si era già espressa con riferimento ad una precedente disposizione di legge della Regione Campania (art. 1, comma 25, l.r. 2/2010) affermando che «*[n]on è consentito alle Regioni, [neppure] in assenza di linee guida approvate in Conferenza unificata, porre limiti di edificabilità degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, su determinate zone del territorio regionale* (sentenze n. 119 e n. 344 del 2010; n. 166 e n. 382 del 2009)» (sentenza n. 44 del 2011). In conclusione, la giurisprudenza costituzionale ha già chiarito che il margine di intervento riconosciuto al legislatore regionale per individuare «*le aree e i siti non idonei*» alla installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile ai sensi dell'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 e del paragrafo 17 delle linee guida, non permette in alcun modo che le Regioni prescrivano limiti generali, vevoli sull'intero territorio regionale, specie nella forma di distanze minime, perché ciò contrasterebbe con il principio fondamentale di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, stabilito dal legislatore statale in conformità alla normativa dell'Unione europea.

Pertanto, la legge reg. Campania n. 11 del 2011 eccede dai limiti stabiliti dal legislatore statale, perché, prescrivendo che la costruzione di nuovi aerogeneratori deve rispettare una distanza pari o superiore a 800 metri dall'aerogeneratore più vicino preesistente o già autorizzato, impone un vincolo ulteriore da applicarsi in via generale su tutto il territorio regionale, in violazione dei principi fondamentali della legislazione statale.